

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 46

Adunanza 13 novembre 2002

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI ALPIGNANO - VARIANTE PARZIALE  
AL P.R.G.C. - D.C.C. N. 58 DEL 27/06/2002 - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 1552 - 268606/2002

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

E' assente l'Assessore GIOVANNI OLIVA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Alpignano risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 36-29823 del 22/11/1983 e successiva Variante approvata con D.G.R. n. 45-21263 del 29/07/1997;
- ha approvato le seguenti Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41:
  - Variante Parziale, con deliberazione C.C. n. 42 del 30/09/1999;
  - Variante Parziale, con deliberazione C.C. n. 14 del 4/02/2000;
  - Variante Parziale, con deliberazione C.C. n. 26 del 11/04/2000;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 58 del 27/06/2002, un'ulteriore Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 16/10/2002, gli atti per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

considerato che al Comune di Alpignano, sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 17.438 abitanti (al 1997);

- superficie territoriale di 1.188 ettari dei quali 469 in pianura e 719 in collina; 986 ettari presentano pendenze inferiori al 5°, 200 hanno pendenze tra i 5° e i 20° e 2 ettari con pendenze superiori ai 20°; nella porzione di territorio di pianura, 352 ettari appartengono alla Classe I<sup>a</sup> della Capacità d'Uso dei Suoli e 111 alla II<sup>a</sup> Classe, che costituiscono il 39% dell'intero territorio comunale. È anche caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 70 ettari;
  - risulta compreso nel Circondario di Torino, Sub-ambito "*Torino*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub ambito;
  - insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
  - infrastrutture viarie:
    - è attraversato dalla ex S.S. 24 ( competenza statale nel tratto Confine di Stato - Susa e provinciale da Susa a Torino ) e dalle Strade Provinciali n. 177 e 178;
    - il P.T.C. riporta il tracciato in variante nei Comuni di Alpignano e Pianezza della ex S.S. n. 24;
    - è interessato da un'ipotesi di progetto di una linea per l'Alta Velocità;
  - assetto idrogeologico del territorio:
    - è attraversato dal Fiume Dora Riparia, il cui corso è compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale. Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detto corso compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. 20/89;
    - è altresì interessato dalla seguente acqua pubblica: Bealera di San Gillio;
    - circa 42 ettari del territorio comunale sono interessati dalla fascia "A" della Dora Riparia, 81 ettari ricadono in fascia "B" e 21 in fascia "C", come individuate dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. 24/07/1998;
- (per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

rilevato che il Comune di Alpignano, con la deliberazione testè citata, propone, a seguito della richiesta avanzata dalla Società ADRIANA s.r.l. (proprietaria di un immobile destinato ad attività ricettiva in via Fornace, in zona Frp del P.R.G.C.) la realizzazione di una nuova struttura alberghiera, comportante un consistente aumento di volumetria rispetto a quanto previsto dal Piano vigente.

L'intervento sarà effettuato con la modifica dell'art. 31.13 - zone Frp - delle Norme di Attuazione del P.R.G.C., aumentando il valore dell'indice di densità territoriale da mc 0,20/mq a mc 0,40/mq con il vincolo della realizzazione, nell'ambito della struttura ricettiva, di locali da destinare a pubblico spettacolo o attività pubbliche, ad uso convenzionato e a seguito di strumento urbanistico esecutivo;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 58/2002 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia ed ai progetti sovracomunali approvati;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 31/10/2002, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare osservazioni, delle quali si ritiene di condividere il contenuto;

visti:

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

### **Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale D E L I B E R A**

1. di formulare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Alpignano, adottato con deliberazione C.C. n. 58 del 27/06/2002:

a) in linea generale si rileva che la Variante proposta, che si compone unicamente della deliberazione del Consiglio Comunale, non risponde ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 dal titolo "*Le procedure, gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici richiesti per l'approvazione degli strumenti urbanistici*" e n. 12/PET del 05/08/1998 ad oggetto "*Legge regionale 29 luglio 1997, n. 41*". Si ricorda infatti che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poichè modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa.

L'assenza di documentazione illustrativa e/o cartografica allegata alla richiesta di Variante non consente di trarre alcun dato indicativo della situazione che l'Amministrazione propone di modificare;

b) è opportuno che l'Amministrazione Comunale verifichi la sussistenza dei requisiti di applicabilità delle procedure previste per le "Varianti Parziali" in quanto non viene dimostrato se l'incremento dell'indice di densità territoriale (da 0,20 mc/mq a 0,40 mc/mq) per le attività ricettive, sia contenuto nel 3% delle aree previste dal P.R.G.C. con tale destinazione, ai sensi del comma 4 lettera f) dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 (per i Comuni con popolazione non eccedente i ventimila abitanti); la dimostrazione

deve altresì tenere conto dell'eventuale utilizzo di tale percentuale massima ammessa già effettuato con altre Varianti parziali al P.R.G.C.;

- c) si rileva inoltre, che la Variante, pur proponendo un incremento dell'edificazione, è del tutto priva di documentazione geologico-tecnica. Si ricorda che, ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996, n. 7/LAP "*Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici*" e della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare stessa, datata dicembre 1999, la quale precisa che "*... si ritiene necessario che le indagini di cui alla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77.*" ;
- d) si rammenta, infine, che l'atto deliberativo consiliare di adozione della Variante non riporta, come previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, la dichiarazione di compatibilità della stessa ai piani sovracomunali, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

2. di dare atto che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
3. di trasmettere al Comune di Alpignano la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia  
f.to M. Bresso